

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
03	IMPOSTE INDIRETTE - Registro - Principi generali - Alternatività IVA-Registro
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
06	AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
	IMMOBILI
08	TRASFERIMENTO E COMPRAVENDITA - Disciplina fiscale
09	Leggi In evidenza

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2026 n. 4)

Con la circ. 6.7.2026 n. 4, l'Agenzia delle Entrate fornisce un riepilogo delle principali novità sugli ISA per il periodo d'imposta 2025, la cui comunicazione dei dati rilevanti costituisce un allegato necessario del modello REDDITI per gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo.

Decreti e provvedimenti attuativi

Fermo il complessivo quadro applicativo, tra i decreti e i provvedimenti di maggior rilievo sono segnalati i seguenti:

- gli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono (DM [31.3.2026](#));
- la revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli ISA alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia e degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse (DM [15.4.2026](#));
- i criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA a partire dal periodo d'imposta 2025 (provv. 22.4.2026 n. [123160](#));
- le modalità con cui, a partire dal periodo d'imposta 2025, sono messi a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (provv. 13.4.2026 n. [115744](#)).

Modifiche ai modelli ISA

La circolare mette in evidenza alcune modifiche che hanno interessato i modelli ISA.

Ad esempio, dal frontespizio sono state eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, che sono confluite tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall'Agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale.

In relazione al quadro F dei dati contabili degli esercenti attività d'impresa, con specifico riguardo alle maggiorazioni dei canoni di locazione finanziaria ovvero delle quote di ammortamento, determinate per effetto delle agevolazioni introdotte dalle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, le istruzioni dei righe F13, F15 e F17 sono state implementate con il riferimento all'iperammontamento di cui alla L. [199/2025](#). Trattandosi di una misura agevolativa che interessa gli investimenti effettuati a partire dall'1.1.2026, l'integrazione è finalizzata all'indicazione degli importi agevolati da parte dei contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e in corso al 31.12.2025.

Per quanto riguarda il quadro H dei dati contabili degli esercenti lavoro autonomo, pur conservando la medesima struttura dei precedenti modelli dichiarativi, sono state aggiornate le istruzioni così da allineare la compilazione alla riforma del reddito di lavoro autonomo, in coerenza con il quadro RE del modello REDDITI.

Fedeltà dei dati dichiarati ai fini ISA e CPB

Riprendendo i chiarimenti resi nel corso della Videoconferenza del 5.2.2025, viene rimarcata la necessità che i dati riportati nei modelli ISA siano veritieri, corretti e completi. Ciò ha effetti immediati in relazione alla fruibilità del regime premiale i cui benefici, in presenza dei livelli di affidabilità richiesti, non possono ritenersi legittimamente utilizzati con la dichiarazione di dati non veritieri, incompleti o comunque inesatti. A questo proposito viene richiamata l'ordinanza Cass. [28457/2024](#) che, con riguardo agli studi di settore, ha affermato che i benefici premiali presuppongono la "fedele esposizione dei dati", restando esclusi in presenza di dati non veritieri.

La medesima necessità - si precisa nella circolare - si pone anche con riguardo al concordato preventivo biennale, la cui proposta si fonda anche sulle risultanze degli ISA.

Adeguamento ISA escluso in caso di rinnovo del CPB 2024-2025

In caso di rinnovo per il biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale 2024-2025, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli [artt. 15, 16 e 17](#) del DLgs. 13/2024, relativi

all'ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui è effettuata la valutazione economica finalizzata all'individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.

Viene chiarito che, in caso di rinnovo, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno d'imposta 2025. La ragione di tale preclusione è da ricercarsi nel fatto che su tali maggiori importi non verrebbero versate le relative maggiori imposte, poiché il reddito e il valore della produzione netta imponibili relativi al periodo d'imposta 2025 restano quelli concordati.

L'“adeguamento” resta invece possibile per coloro che aderiscono per la prima volta al CPB. Per essi tali maggiori componenti vanno considerati in sede di compilazione del quadro P del modello CPB 2026-2027 (FAQ Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 12); in questo caso l'importo dell'“adeguamento” ISA rileva anche per la determinazione dei valori proposti in sede di adesione al primo concordato.

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

Circolare Agenzia Entrate 6.7.2026 n. 4

Scheda n. in Agg. 7/2026 - "**Indici sintetici di affidabilità fiscale per il 2025**" - Rivetti

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2026 - "**Fedeltà dichiarativa fondamentale per il regime premiale ISA e il CPB**" - Rivetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2026 - "**Adeguamento ISA escluso in caso di rinnovo del CPB per il 2026-2027**" - Girinelli - Rivetti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Concordato preventivo biennale**" - Girinelli A., Rivetti P. Guide*

*Eutekne - Accertamento e sanzioni - "**Indici sintetici di affidabilità fiscale**" - Rivetti P. Guide Eutekne*

*- Imposte Dirette - "**Indici sintetici di affidabilità fiscale**" - Rivetti P.*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "**Indici sintetici di affidabilità fiscale - Regime premiale**" - Rivetti P.*

IMPOSTE INDIRETTE

[Registro - Principi generali - Alternatività IVA-Registro - Fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti - Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e delle imposte sui redditi \(principio di diritto Agenzia delle Entrate 7.7.2026 n. 1\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 7.7.2026 n. [1](#), ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile a un'operazione di fusione per incorporazione tra un ente religioso civilmente riconosciuto e altri due enti religiosi appartenenti alla medesima struttura organizzativa.

La questione è stata affrontata sotto i molteplici profili della rilevanza della descritta operazione ai fini IVA, della quantificazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché ai fini delle imposte sui redditi.

Effetti civilistici della fusione per incorporazione tra enti religiosi

Preliminarmente, si osserva che la fusione per incorporazione comporta il subentro, a titolo universale, dell'ente religioso incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti religiosi incorporati e, quindi, l'acquisizione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare.

Inoltre, i beni immobili già ricompresi nella sfera patrimoniale dell'ente incorporante, transitano dalla sfera istituzionale alla sfera commerciale dell'ente medesimo.

Esclusione dei trasferimenti di beni dal campo di applicazione dell'IVA

Il principio di diritto [1/2026](#) afferma che i passaggi di beni mobili e immobili realizzati nell'ambito dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'[art. 2](#) co. 3 lett. f) del DPR 633/72, per difetto del presupposto oggettivo. Nello stesso senso, vengono richiamati anche precedenti documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, ossia la risposta n. [555/2022](#) e la risoluzione n. [152/2008](#).

Alternatività IVA-registro

L'esclusione dei trasferimenti derivanti dall'operazione in esame dal campo di applicazione dell'IVA comporta l'assoggettività degli stessi all'imposta di registro in base al principio di alternatività IVA-registro di cui all'[art. 40](#) del DPR 131/86.

Applicabilità del regime agevolativo per le imposte di registro, ipotecaria e catastale

Rispetto alla quantificazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale cui assoggettare gli atti traslativi di beni effettuati nell'ambito della fusione, l'Agenzia delle Entrate si esprime a favore della loro applicazione nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, in forza dell'[art. 1](#) co. 737 della L. 147/2013 e della positiva valutazione in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di operatività del regime agevolativo ivi previsto.

In proposito, si segnala che, come più volte rimarcato dalla stessa Amministrazione finanziaria (cfr. risposta n. [279/2020](#) e circolare n. [2/2014](#) § 9.5), l'agevolazione prevista dall'[art. 1](#) co. 737 della L. 147/2013, in relazione alle imposte d'atto sugli atti traslativi di beni di qualsiasi natura, trova applicazione a condizione che:

- il trasferimento avvenga a titolo gratuito;
- l'operazione sia qualificabile come intervento di riorganizzazione strutturale;
- gli enti coinvolti appartengano alla stessa struttura organizzativa, in quanto inseriti in un sistema gerarchico di coordinamento, vigilanza e controllo (nella specie, di natura religiosa).

Trattamento ai fini delle imposte sui redditi

Quanto alle imposte dirette, la fusione tra enti non commerciali comporta che:

- per i beni in regime di impresa che confluiscono nel novero dei beni dell'ente ecclesiastico incorporante in regime d'impresa, vale la neutralità fiscale della fusione ex [art. 172](#) del TUIR;
- per i beni non relativi all'attività d'impresa esercitata dall'ente incorporato che confluiscono nell'attività d'impresa dell'ente incorporante, si applica, in via analogica, l'[art. 171](#) co. 2 del TUIR; il conferimento viene, cioè, assimilato alla cessione a titolo oneroso, rilevante ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'[art. 9](#) del TUIR, sicché tali beni, qualora confluiscono nella sfera dell'ente incorporante, devono intendersi realizzati in base al valore normale, generando in capo all'ente incorporato, sempre che ne sussistano i presupposti, una plusvalenza imponibile ai sensi degli [artt. 67](#) e [68](#) del TUIR.

Si conferma anche che il passaggio di un bene dalla sfera istituzionale a quella commerciale del medesimo ente costituisce un evento realizzativo (eventualmente imponibile ex [artt. 67](#) e [68](#) del TUIR; in questo senso, si veda la risposta n. [489/2021](#)).

In merito ai beni relativi all'impresa per gli enti non commerciali, la risposta in commento segnala inoltre che:

- qualora il passaggio dalla sfera istituzionale a quella commerciale dello stesso ente riguardi beni immobili strumentali ammortizzabili, trovano applicazione gli [artt. 65](#) co. 3-bis) del TUIR e [4](#) del DPR 689/74; in tal caso, l'immissione nel regime d'impresa avviene al costo di acquisto, senza emersione di plusvalenze imponibili;
- qualora il passaggio riguardi beni immobili non strumentali, l'immissione nella sfera commerciale del medesimo ente determina un evento realizzativo, con valorizzazione al valore normale e possibile emersione di una plusvalenza ex [artt. 67](#) e [68](#) del TUIR in caso di possesso inferiore ai cinque anni.

art. 1 co. 737 L. 27.12.2013 n. 147

art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 40 TUR

Circolare Agenzia Entrate 21.2.2014 n. 2

Risoluzione Agenzia Entrate 15.4.2008 n. 152

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.11.2022 n. 555

Principio di diritto Agenzia Entrate 7.7.2026 n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2026 - "Registro e ipocatastali fisse per la fusione tra enti religiosi con la stessa struttura" - Novella - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 8.7.2026, p. 34 - "Fuori campo Iva la fusione tra enti religiosi" - Ioannone - Sepio Italia

Oggi del 8.7.2026, p. 29 - "Fusione tra enti religiosi, trasferimento di beni tassabile" - Stancati

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica 2026 - Disposizioni attuative - Presentazione delle comunicazioni di prenotazione dal 7.7.2026 (DM 3.7.2026 e comunicato MIMIT 8.7.2026)

Con il DM [3.7.2026](#) sono state definite specifiche modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica di cui all'[art. 1](#) co. 202 della L. 160/2019, prorogato per il 2026 dall'[art. 1](#) co. 925 - 926 della L. 199/2025.

Misura del credito d'imposta

Per il 2026 (soggetti "solari"), il credito d'imposta *design* e ideazione estetica è riconosciuto nella misura del 10% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro ([art. 1](#) co. 203-quater.1 della L. 160/2019).

Il beneficio è però riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. Al fine del rispetto di tale limite, il DM [3.7.2026](#) ha previsto una specifica procedura di accesso.

Procedura di accesso

La procedura di accesso per il credito d'imposta *design* e ideazione estetica 2026 consiste nella presentazione di:

- una comunicazione di prenotazione, utilizzando il modello allegato al DM [3.7.2026](#), a partire dalle ore 12:00 del 7.7.2026, tramite l'apposita piattaforma dedicata del sito del MIMIT;
- una comunicazione di completamento, da presentare entro 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta agevolato (i termini di apertura della piattaforma per tali comunicazioni saranno definiti con successivo DM).

L'impresa deve, quindi, trasmettere anzitutto la comunicazione preventiva, utilizzando il modello allegato al DM, in relazione a ogni singolo progetto di *design* e ideazione estetica programmato nel 2026, contenente:

- le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio;
- la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento;
- l'importo degli investimenti agevolabili da sostenere;
- il relativo credito d'imposta potenzialmente spettante.

Al perfezionamento dell'invio del modello di comunicazione preventiva, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio, contenente l'indicazione del credito d'imposta prenotato secondo l'ordine cronologico di invio ovvero dell'indisponibilità delle risorse.

In relazione a ogni singola comunicazione di prenotazione del credito d'imposta *design*, l'impresa deve poi trasmettere una comunicazione di completamento degli investimenti dichiarati, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta agevolabile, contenente l'indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l'importo del relativo credito d'imposta.

L'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70% dell'ammontare indicato nella comunicazione preventiva.

Il credito d'imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta *design* 2026 e la decadenza della prenotazione.

Esaurimento delle risorse

Nel caso di indisponibilità anche parziale delle risorse, le comunicazioni si intendono comunque trasmesse; nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Ministero ne darà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di prenotazione.

Con [comunicato 8.7.2026](#), il MIMIT ha annunciato l'esaurimento delle risorse disponibili, precisando che si sta lavorando per reperire ulteriori fondi.

Il comunicato ha precisato inoltre che, nel frattempo, lo sportello resterà aperto e le comunicazioni di prenotazione continueranno a essere acquisite secondo l'ordine cronologico di trasmissione ai fini del successivo scorrimento.

Utilizzo del credito d'imposta

Il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

L'Agenzia delle Entrate trasmette poi al MIMIT l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Il credito d'imposta *design* e ideazione estetica 2026 è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

art. 1 co. 203 quater.1 L. 27.12.2019 n. 160

art. 1 co. 925 L. 30.12.2025 n. 199

art. 1 co. 926 L. 30.12.2025 n. 199

DM 3.7.2026 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Comunicato Ministero delle Imprese e del made in Italy 3.7.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2026 - "Comunicazioni di prenotazione per il tax credit design e ideazione estetica dal 7 luglio" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus ricerca e sviluppo e innovazione" - Alberti P. - Sgattoni C.

Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2025 - "Tax credit per design e ideazione estetica anche per il 2026" - Alberti

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro - Novità del DL 62/2026 - Istruzioni (circ. INPS 3.7.2026 n. 72)

Con la circ. 3.7.2026 n. [72](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito all'agevolazione contributiva di cui all'[art. 4](#) del DL 62/2026, finalizzata a rafforzare l'occupazione giovanile stabile e destinata ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Disciplina generale dello sgravio

L'agevolazione in questione consiste in uno sgravio contributivo:

- riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
- collegato a ciascun lavoratore *under 35* stabilizzato;
- concesso nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato - anche a *part time* - di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed effettuate tra l'1.8.2026 e il 31.12.2026. Le trasformazioni in questione devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30.4.2026.

Ambito soggettivo di applicazione

L'esonero contributivo in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Inoltre, la trasformazione incentivata del rapporto di lavoro deve riguardare giovani lavoratori che alla data dell'evento incentivato:

- non hanno compiuto 35 anni di età (ossia un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Inoltre, la misura incentivante riguarda il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

La norma in esame precisa poi che l'esonero contributivo non si applica:

- ai rapporti instaurati nell'ambito del lavoro domestico;
- all'apprendistato;
- ai contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

Viceversa, l'esonero contributivo in argomento può essere riconosciuto per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché quest'ultima sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Condizionalità

Anche per questo esonero contributivo valgono i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015 (ad esempio, l'assunzione non deve costituire l'attuazione di un obbligo preesistente o violare un diritto di precedenza, ovvero non devono esserci sospensioni lavorative in atto, e così via) e il rispetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006, ossia:

- il possesso di regolarità contributiva (DURC);
- l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In aggiunta, l'INPS ricorda che per beneficiare dell'esonero contributivo, i datori di lavoro non devono avere proceduto:

- nei 6 mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex L. [223/91](#), nella stessa unità produttiva;
- nei 6 mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L'INPS ricorda poi che le trasformazioni devono conseguire un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Tecnicamente, il numero dei lavoratori va calcolato in Unità di lavoro annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Come evidenziato dall'INPS, il beneficio in argomento si caratterizza come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Pertanto, la disciplina del predetto esonero non rientra tra quelle elencate dall'art. 107 del TFUE.

Coordinamento con altri esoneri contributivi

Nella circolare in commento si ricorda che l'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti per legge, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[art. 1](#) co. 399 e 400 della L. 207/2024 (c.d. superdeduzione per nuove assunzioni).

Istruzioni operative

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si rende noto che, per conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo in argomento deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex Di-ResCo) - Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione".

Qualora risulti sufficiente capienza di risorse e i controlli in seno all'istruttoria abbiano dato esito positivo, l'INPS darà un riscontro in merito all'accoglimento della domanda.

La domanda di riconoscimento della misura potrà essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dall'1.8.2026 sia per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.

art. 4 DL 30.4.2026 n. 62

Circolare INPS 3.7.2026 n. 72

Il Quotidiano del Commercialista del 4.7.2026 - "Trasformazioni incentivate anche per i lavoratori somministrati" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 4.7.2026, p. 26 - "Per il bonus stabilizzazioni non serve il via libera Ue" - Maccarone G. Italia

Oggi del 4.7.2026, p. 28 - "Stabilizzazioni, bonus ampio" - Cirioli D.

Immobili

TRASFERIMENTO E COMPRAVENDITA

Disciplina fiscale - Agevolazioni per i trasferimenti immobiliari a favore di Enti del Terzo Settore - Condizioni agevolative - Trasferimento nel quinquennio - Decadenza - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.7.2026 n. 134)

Nella risposta ad interpello 6.7.2026 n. [134](#), l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle agevolazioni previste dall'[art. 82](#) co. 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che consentono di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna) ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso a favore degli enti del Terzo settore.

Agevolazioni per gli acquisti immobiliari da parte di ETS

L'art. 82 co. 4 del Codice del Terzo settore (DLgs. [117/2017](#)) prevede la tassazione agevolata (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200,00 euro ciascuna) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (nonché per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento) a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui all'art. 82 co. 1, incluse le imprese sociali.

Il beneficio si applica a condizione che *"i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso"*.

La norma precisa, inoltre, che la dichiarazione mendace o il mancato effettivo utilizzo del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali comportano la decadenza dal beneficio (con applicazione dell'imposta in misura ordinaria e della sanzione amministrativa pari al 30% della maggiore imposta dovuta oltre che degli interessi di mora).

Caso di specie

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, una fondazione aveva acquistato, nel 2022, un immobile da utilizzare direttamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, usufruendo delle agevolazioni di cui all'[art. 82](#) co. 4 del DLgs. 117/2017. Fin dalla data dell'acquisto - precisa la Fondazione - il fabbricato era stato utilizzato *"in attuazione degli scopi istituzionali"* [*"come ufficio per il centro (...) della Fondazione"*], ma ora, a causa delle mutate esigenze organizzative, la Fondazione vorrebbe vendere l'immobile o concederlo in locazione a terzi.

La cessione o la locazione avverrebbero, quindi, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato; pertanto, l'ente si rivolge all'Agenzia delle Entrate per valutare le conseguenze della vendita o della locazione dell'immobile sulle agevolazioni già godute all'acquisto.

Rivendita nel quinquennio

L'Agenzia delle Entrate rileva che le agevolazioni in parola spettano sul presupposto che, nei 5 anni, venga realizzato l'utilizzo del bene in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, mentre la norma non richiede che l'ETS acquirente conservi la titolarità dell'immobile agevolato.

Il riferimento ai 5 anni - spiega L'Agenzia - definisce il periodo temporale entro il quale l'ente deve destinare l'immobile all'attività istituzionale, ma non integra un divieto di rivendita nel quinquennio.

Pertanto, nell'ipotesi in cui (come avvenuto nel caso di specie) l'ETS acquirente, immediatamente dopo l'acquisto agevolato, utilizzi direttamente l'immobile per l'attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è irrilevante che, poi, nel quinquennio lo alieni.

Conclusioni

Nella risposta n. [134](#), l'Agenzia conclude, quindi, che ove l'ente alieni l'immobile, acquistato con le agevolazioni di cui all'[art. 82](#) co. 4 del DLgs. 117/2017 meno di 5 anni prima, non perde il beneficio sulle

imposte d'atto, ma, sotto il profilo delle imposte sui redditi, la rivendita potrebbe generare plusvalenze tassabili in capo al venditore, ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR.

Allo stesso modo, anche la concessione in locazione a terzi, dell'immobile acquistato con le agevolazioni di cui all'[art. 82](#) co. 4 del DLgs. 117/2017, entro 5 anni dall'acquisto, non comporta la decadenza dal beneficio applicato in relazione alle imposte indirette.

art. 82 co. 4 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Risposta interpello Agenzia Entrate 6.7.2026 n. 134

Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2026 - "I benefici per acquisti immobiliari degli ETS non precludono la rivendita nei cinque anni" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 7.7.2026, p. 40 - "La vendita dell'immobile non pregiudica le agevolazioni" - Pettinacci - Sepio

Italia Oggi del 7.7.2026, p. 24 - "Beni liberi per il Terzo settore" - Renda - Stancati Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Terzo settore" - Cosentino C. - Mauro A.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 17.6.2026 N. 182408

FISCALE

[ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - MODELLO 730 - 730/2026 - Controlli preventivi sui modelli 730/2026 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza](#)

L'art. 5 co. 3-bis del DLgs. 21.11.2014 n. 175 stabilisce che l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:

- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso in capo al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, confermato i criteri che erano stati approvati in relazione ai:

- modelli 730/2017 (cfr. provv. 9.6.2017 n. 108815);
- modelli 730/2018 (cfr. provv. 25.6.2018 n. 127084);
- modelli 730/2019 (cfr. provv. 19.6.2019 n. 207079);
- modelli 730/2020 (cfr. provv. 5.6.2020 n. 225347);
- modelli 730/2021 (cfr. provv. 24.5.2021 n. 125708);
- modelli 730/2022 (cfr. provv. 30.5.2022 n. 184653);
- modelli 730/2023 (cfr. provv. 9.6.2023 n. 203543);
- modelli 730/2024 (cfr. provv. 17.6.2024 n. 267777);
- modelli 730/2025 (cfr. provv. 1.7.2025 n. 277593).

Criteri per determinare gli elementi di incoerenza

Per identificare i suddetti elementi di incoerenza, viene stabilito che occorre individuare:

- lo scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle

Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;

- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

Possono inoltre essere selezionati i modelli 730/2026, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.

Svolgimento dell'attività di controllo

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Erogazione del rimborso al contribuente

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti

Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

- tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Effetti ai fini dei conguagli

Se il modello 730/2026 è stato incluso nei controlli preventivi:

- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2026, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

Modelli 730/2026 con l'INPS quale sostituto d'imposta

A partire dai modelli 730/2020, per effetto delle modifiche apportate dal provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2019 n. 890659 al precedente provv. 12.3.2019 n. 58168, è stata disposta l'estensione all'INPS delle ordinarie procedure di ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, come avviene nei confronti degli altri sostituti d'imposta, anche quando il modello 730 sia stato presentato ad un CAF o professionista abilitato; in precedenza, infatti, in tali casi l'INPS riceveva i modelli 730-4 mediante l'utilizzo dei propri canali telematici.

A fini dei controlli preventivi, pertanto, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta.